

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
 AOOUGAB - Ufficio del Gabinetto  
 REGISTRO UFFICIALE  
 Prot. n. 0025123 - 09/12/2013 - USCITA  
 Titolario: 53.01



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

E, p.c.

- All' Ufficio scolastico Regionale del PIEMONTE -  
 Ufficio XII Ambito territoriale per la provinciale di  
 ASTI [usp.at@istruzione.it](mailto:usp.at@istruzione.it)
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento della Funzione Pubblica  
[segreteria.urspa@funzionepubblica.it](mailto:segreteria.urspa@funzionepubblica.it)
- All' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  
 pubbliche Amministrazioni ARAN  
[relazionisindacali@aranagenzia.it](mailto:relazionisindacali@aranagenzia.it)

**OGGETTO: Permessi sindacali ai sensi art. 10 e 11 CCNQ 7.8.98 – Fruizione personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**

E' pervenuta allo scrivente Ufficio la nota n. A00USPAT 2835/U dell'8.10.2013 con la quale è stato posto un quesito in merito "al diritto o meno da parte di personale supplente ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 10 e 11 del CCNQ 7.8.98".

Al riguardo si fa presente che la disciplina dei permessi sindacali è attualmente regolamentata dal CCNQ del 7.8.98 e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla combinata lettura degli artt. 5 e 10 del citato contratto, si evince che è titolare di prerogative sindacali esclusivamente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza è stata peraltro confermata dal CCNL 29.1.2007 del comparto scuola dove, agli artt. 36 e 59 vengono "fatti salvi i diritti sindacali" al personale docente ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che in particolari situazioni di stato, può accettare un contratto di lavoro a tempo determinato.

L'ARAN, che sull'argomento è intervenuta anche con nota n. 11456/2011 del 4 luglio 2011, ha ribadito che "la necessità di introdurre una deroga espressa nasce dalla consapevolezza che la normativa contenuta nei contratti quadro non consente, in via generale, la fruizione dei diritti sindacali, intesi come permessi, distacchi, aspettative ecc., al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ed, infatti, la deroga è stata confermata anche all'art. 8, comma 5, del CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali attualmente vigente, sottoscritto il 9 ottobre 2009, che contiene le disposizioni particolari per il comparto Scuola".

Premesso quanto sopra, si invita codesto Ufficio territoriale a vigilare affinché, nelle istituzioni scolastiche di competenza, la normativa venga applicata correttamente.

Si fa presente, infine, che, per quanto attiene il caso prospettato, sarà cura dello scrivente Ufficio attivare le iniziative necessarie al recupero delle ore indebitamente fruito.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO  
 (dott.ssa Simona Montesarchio)  
 S. Montesarchio